

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI / 1501

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

OGGETTO: ID13SER008 - Servizio di trasporto materiale e campioni ematici in accordo con le finalità del Piano di medicina di laboratorio per l'area vasta isontino-giuliana di cui D.G.R. n. 599 dd. 31.03.2017. Recepimento Determinazione Dirigenziale A.R.C.S. n. 911 dd. 23.12.2021 e conseguente affidamento servizio sul territorio provinciale di Trieste in prosecuzione contrattuale per il primo semestre 2022 alla Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti "Franco Basaglia" di Trieste (P.I./C.F. n. 00124570326), a fronte di un ammontare complessivo e presunto pari ad Euro 36.600,00 (I.V.A. 22% inclusa) - CIG A.R.C.S. n. 89740314A7/CIG ASUGI n. Y7B34AA1BA.

**Il Direttore della
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

dott. Giovanni Maria Coloni, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

dott. Giovanni Maria Coloni

Trieste, 30/12/2021

OGGETTO: ID13SER008 - Servizio di trasporto materiale e campioni ematici in accordo con le finalità del Piano di medicina di laboratorio per l'area vasta isontino-giuliana di cui D.G.R. n. 599 dd. 31.03.2017. Recepimento Determinazione Dirigenziale A.R.C.S. n. 911 dd. 23.12.2021 e conseguente affidamento servizio sul territorio giuliano in prosecuzione contrattuale per il primo semestre 2022 alla Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti "Franco Basaglia" di Trieste (P.I./C.F. n. 00124570326), a fronte di un ammontare complessivo e presunto pari ad Euro 36.600,00 (I.V.A. 22% inclusa) - CIG A.R.C.S. n. 89740314A7/CIG ASUGI n. Y7B34AA1BA.

Premesso che con L.R. n. 27/2018 e decreto del Presidente della Regione n. 0223/Pres. dd. 20/12/2019 su conforme Delibera di Giunta Regionale n. 2174 dd. 12/12/2019, a decorrere dal 01/01/2020 è stata costituita l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, comprendente gli ambiti territoriali individuati all'art. 6 della legge stessa, e sono state contestualmente soppresse l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana – Isontina e l'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste;

che conseguentemente, come indicato nella LR n. 27/2018 e precisato nel Decreto n. 1 dd. 01/01/2020 del D.G. dell'ASUGI, l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, dalla data di costituzione, succede nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e in parte di quelli dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina, secondo la regolamentazione esitata dall'attività commissariale di cui all'articolo 12, comma 4 della L.R. 27/2018, e che, tra l'altro, l'ASUGI subentra, *ex lege*, nella titolarità di tutte le procedure e dei procedimenti amministrativi avviati dall'ASUGI e dall'AAS n. 2, non ancora conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso;

atteso che, come da evidenze e motivazioni rappresentate con Decreto C.S. ASUGI n. 323 dd. 24.04.2019, nell'ambito delle finalità del Piano di medicina di laboratorio per l'area vasta isontino-giuliana di cui D.G.R. n. 599 dd. 31.03.2017, la cessata ASUGI ha attivato un servizio coordinato di trasporto materiale e campioni ematici che garantisca la continuità operativa e clinica tra i PP.OO coinvolti sui territori delle province di Trieste e Gorizia, usufruendo, in accordo con la medesima centrale di committenza regionale e l'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo in qualità di A.S. dapprima interessata, del contratto d'appalto per il trasporto materiale e campioni ematici sul territorio provinciale di Trieste già affidato alla Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti "Franco Basaglia" di Trieste;

che in particolare, con precedenti Determinazioni Dirigenziali come richiamate nel provvedimento n. 323/2019 già più sopra citato, era stata approvata la ripetizione in rimborso interaziendale verso l'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, in quanto P.A. titolare dello specifico contratto, degli oneri da questa sostenuti nel biennio osservato;

considerato che le funzioni integrate di medicina di laboratorio in area vasta isontino-giuliana risultano strategiche, nonché particolarmente articolate e progressivamente in costante evoluzione per quanto ai punti di presa e conferimento dei campioni ai fini dell'analisi degli stessi, con modalità operative ed organizzative finora dimostratesi sostanzialmente dinamiche, tali da rendere al quanto difficoltosa una programmazione puntuale nel merito, nei quantitativi da trattarsi, nonché e non di meno per i tragitti da e verso i punti di resa e conferimento di rete;

dato atto che nell'ambito della programmazione periodica delle procedure di gara su scala regionale A.R.C.S. la tematica del trasporto integrato di materiale e campioni ematici risulta

formalmente approvata, tra quelle che, per finalità strategica del S.S.R. Friuli Venezia Giulia, debbano essere gestite a cura della centrale di committenza regionale, nell'ottica dell'uniformità qualitativa ed economica delle prestazioni rese sul territorio;

atteso che in attesa della suddetta procedura, stante l'impellenza di far fronte all'impatto diretto e sostanziale delle attività di medicina di laboratorio sulla qualità e sostenibilità dei percorsi di salute sulla popolazione, dapprima in relazione alle intervenute riforme del S.S.R. e più recentemente a contenimento del fenomeno epidemiologico da coronavirus, il rapporto d'affidamento con la Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti "Franco Basaglia" di Trieste è stato efficacemente utilizzato, con l'impegno diretto e flessibile del servizio in parola a supporto dell'azione di contrasto alla diffusione virale sul territorio, con piena soddisfazione delle SS.CC. aziendali coinvolte;

vista peraltro le Determinazione Dirigenziale n. 76 dd. 03.02.2020 con la quale, nelle motivazioni ivi ricordate ed in ragione dell'evoluzione organizzativa già sopra descritta, l'ASUGI aveva provveduto a recepire la prosecuzione contrattuale disposta dall'A.R.C.S. medesima, in qualità di stazione appaltante originaria, per l'intero anno 2020, a pari modalità e condizioni come dapprima vigenti;

vista ancora la Determinazione Dirigenziale A.R.C.S. n. 1102 dd. 28.12.2020, nella cui premessa si riscontrano i seguenti paragrafi:

“Atteso che:

- *con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;*
- *con Decreto n. 217/PC/2020 del 22 febbraio 2020 è stato dichiarato dal Vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Assessore delegato alla Protezione Civile, d'intesa con il Presidente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, a decorrere dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio regionale, al fine di fronteggiare il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;*
- *con Decreto Legge n. 83 del 30.07.2020 e successiva conversione, L. n. 124 del 25.09.2020, è stato prorogato lo stato d'emergenza sino al 15.10.2020;*
- *con Decreto Legge n. 125 del 07.10.2020 e successiva conversione, L. n. 159 del 27.11.2020, è stato nuovamente prolungato lo stato d'emergenza sino al 31.01.2021;*

Visto il decreto del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle Strutture della Regione Friuli Venezia Giulia DCR/2/SA13/2020 (recepito da Arcs per presa d'atto con decreto del Direttore Generale n.91 del 08.04.2020), con il quale in considerazione dell'assetto del S.S.R. F.V.G. come delineato dalla L.R. n.27/2018, si dispone che per

l'espletamento degli interventi ai sensi dell'ordinanza n.630/2020 e successive, il Presidente stesso, quale Soggetto attuatore, operi attraverso la Protezione civile regionale e attraverso l'Azienda regionale di coordinamento per la salute;

Preso atto che, con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 659 dell'aprile 2020, è stata concessa a tale Dipartimento e alle Regioni (Arcs compresa, in virtù del ruolo assegnatole con il succitato DCR/2/SA13/2020) la facoltà di prorogare di 6 mesi, in deroga all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, i contratti di acquisizione di beni e servizi da essi stipulati ed in scadenza nel periodo di permanenza dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, al fine di garantire il mantenimento della piena operatività del Dipartimento della protezione civile, nonché delle strutture regionali impegnate nella gestione dell'emergenza;

Atteso che alla luce di quanto su esposto, sussiste l'evidente necessità di garantire l'esecuzione dei servizi in questione senza alcuna soluzione di continuità, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara e/o della stipula dei nuovi contratti, in considerazione tra l'altro delle difficoltà operative ed organizzative che si stanno registrando a seguito del protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'essenzialità dei servizi di cui trattasi”;

preso dunque atto che mediante il succitato provvedimento è stata disposta la prosecuzione contrattuale a pari modalità e condizioni del servizio in parola per il primo semestre 2021, comunque con la previsione di attivare con tempistiche sostenibili la ricognizione di natura tecnica tra le diverse AA.SS. regionali per l'attivazione della specifica procedura di gara, come già più sopra evidenziato;

atteso che, a recepimento del suddetto provvedimento A.R.C.S. n. 1102/2020, in adesione alle motivazioni del medesimo, con propria Determinazione Dirigenziale n. 176 dd. 19.02.2021 la scrivente ASUGI aveva approvato la prosecuzione contrattuale del servizio in parola per il primo semestre 2021, a pari modalità e condizioni;

dato atto che, ancora e nel perdurare delle contingenze epidemiologiche già descritte e valutate le circostanze amministrative e contrattuali, la centrale di committenza regionale ha successivamente approvato la prosecuzione contrattuale per l'intero anno 2021, come approvata con Determinazione Dirigenziale A.R.C.S. n. 513 dd. 30.06.2021 e conseguentemente recepita dalla scrivente con propria Determinazione Dirigenziale n. 948 dd. 23.08.2021, sempre nelle medesime modalità e condizioni come vigenti;

rilevata ora la Determinazione Dirigenziale A.R.C.S. n. 911 dd. 23.12.2021 con la quale la centrale di committenza regionale, in qualità di stazione appaltante, riconosciuta peraltro la persistenza delle circostanze operative ed amministrative straordinarie collegate all'emergenza epidemiologica come già ampiamente più sopra rappresentate, ha approvato, tra le altre, la prosecuzione contrattuale del servizio in oggetto nel primo semestre 2022, di cui identificativo procedura n. ID13SER008 – CIG A.R.C.S. n. 89740314A7;

quantificato, con ragione dello storico consumi nell'anno 2021 un onere medio mensile del servizio, per come attualmente reso, nell'ordine di Euro 5.000,00 (I.V.A. esclusa), pari ad un onere presunto nel primo semestre 2022 a carico di ASUGI di Euro 30.000,00 (I.V.A. esclusa), di cui si terrà contabilità separata pro-quota, in presenza di eventuali oneri direttamente imputabili all'emergenza

epidemiologica per coronavirus, qui indicativamente stimati nell'ordine del 20% del totale complessivo;

atteso che il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ex art. 101 e ss. D.Lgs. 50/2016 s.m.i. sarà individuato presso la Struttura Laboratorio Analisi Unico, ovvero presso altra S.C. aziendale in ragione di eventuale riconsiderazione di opportunità operativa;

preso atto che il CIG derivato identificativo del rapporto è: Y7B34AA1BA;

visto il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;

per quanto esposto in narrativa;

**Il Direttore della
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

determina

1. di recepire la Determinazione Dirigenziale A.R.C.S. n. 911 dd. 23.12.2021 e conseguentemente approvare la prosecuzione contrattuale per il primo semestre 2022, a pari modalità e condizioni, del servizio di trasporto materiale e campioni ematici per la provincia di Trieste, in accordo con le finalità del Piano di medicina di laboratorio per l'area vasta isontino-giuliana di cui D.G.R. n. 599 dd. 31.03.2017, come precedentemente affidato alla Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti "Franco Basaglia" di Trieste (ID13SER008);
2. di prendere atto che l'onere complessivo di cui il presente provvedimento, pari ad Euro 36.600,00 (imponibile pari ad Euro 30.000,00 + I.V.A. 22% pari ad Euro 6.600,00), farà carico al conto n. 305.200.100.300 (*Servizi trasporti non sanitari*) del bilancio d'esercizio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano-Isontina per l'anno 2022;
3. con ragione dell'onere complessivo di cui al precedente punto 2, di tenere gestione separata degli oneri straordinari e direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica per coronavirus, qui stimati presuntivamente nel 20% del totale e salva rendicontazione a consuntivo, al fine della loro rendicontazione di budget al CdC COV 20 e della loro copertura, per quanto consentito, nelle risorse statali o regionali opportunamente destinate alla lotta all'emergenza epidemiologica COVID19, con le modalità che verranno indicate dalla Direzione Centrale della Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia;
4. di dare atto che che il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ex art. 101 e ss. D.Lgs. 50/2016 s.m.i. sarà individuato presso la Struttura Laboratorio Analisi Unico, ovvero presso altra S.C. aziendale in ragione di eventuale riconsiderazione di opportunità operativa;
5. di trasmettere al fornitore il relativo contratto derivato, di cui CIG n. Y7B34AA1BA;
6. di confermare tutte le precedenti nomine e prescrizioni, se ed ove disposte, in materia di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e per quanto all'individuazione dei profili di

responsabilità amministrativa ed esecutiva nella corretta, efficace ed economica gestione del contratto, nonché i vigenti di protocolli operativi e comportamentali di contenimento epidemiologico dapprima condivisi con l'operatore economico.

Il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Maurizio Rocca

**Il Direttore della
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE
SERVIZI
dott. Giovanni Maria Coloni**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIOVANNI MARIA COLONI

CODICE FISCALE: CLNGNN64M01L424N

DATA FIRMA: 30/12/2021 18:50:48

IMPRONTA: 440CA7B4C00BA4977BFCAFF672F7540359581A4B3414F9D4CA0FBF592F23FD19
59581A4B3414F9D4CA0FBF592F23FD196BE37B6F3605120C082CA6DE9C14669C
6BE37B6F3605120C082CA6DE9C14669CE82272603888B4BBA0B00464EE7F1DB8
E82272603888B4BBA0B00464EE7F1DB871B2FBA71E9E5BA9FFBD2E8D498A6A72